

COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

LXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE STORCHI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		GUI	773
PRESIDENTE	765	DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	773, 774
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		DRIUSSI	773
PASTORE e MORELLI: Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati. (202)	766	BERARDI	773
PRESIDENTE	766, 768, 769	ZACCAGNINI	773
GITTI, <i>Relatore</i>	766, 768	GRILLI	773
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la Previdenza sociale</i> 767, 768, 769		PENAZZATO	773, 774
REPOSSI	768	ZAMPONI	773
MAGLIETTA	768, 769	Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
CREMASCHI	768	BERLOFFA ed altri: Inclusionione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano tra gli enti erogatori della assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692. (2161)	774
GUI	769	PRESIDENTE	774, 775
PENAZZATO	769	REPOSSI, <i>Relatore</i>	775
DAZZI	769	DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	775
ZACCAGNINI	769	BERLOFFA	775
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Corresponsione degli assegni familiari in regime di reciprocità ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei paesi di origine. (2271)	771	PRESIDENTE	776
PRESIDENTE	771		
DAZZI, <i>Relatore</i>	771	La seduta comincia alle 9,10.	
MAGLIETTA	771	GITTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
DELLE FAVE, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	771	(È approvato).	
Modifica dell'articolo 1, comma primo lettera f) della legge 10 gennaio 1952, n. 48. (2268)	772	Congedo.	
PRESIDENTE	772, 774, 776	PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Bettoli Mario.	
REPOSSI, <i>Relatore</i>	772, 774, 776		
MAGLIETTA	772, 774		

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati. (202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli: « Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati ».

Come gli onorevoli colleghi certamente ricordano, l'esame di tale proposta di legge fu iniziato dalla nostra Commissione nella seduta del 29 ottobre 1954. In quella occasione, dopo la relazione dell'allora Presidente onorevole Rapelli, si svolse un'ampia discussione al termine della quale rimase stabilito di nominare un Comitato ristretto che, in collaborazione con i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, elaborasse un nuovo testo, da sottoporre all'esame della Commissione in altra seduta, tenendo conto naturalmente delle difficoltà e delle molte perplessità che erano state prospettate nei confronti della istituenda assicurazione a favore della categoria di lavoratori cui il provvedimento si riferisce.

Prego l'onorevole Gitti, che ha sostituito, in qualità di relatore, l'onorevole Rapelli, di voler riferire in merito al lavoro svolto dal Comitato ristretto.

GITTI, *Relatore*. Al fine di meglio espletare il mandato affidatogli dalla Commissione, in seguito all'esame preliminare del provvedimento effettuato nella seduta del 29 ottobre 1954, il Comitato ristretto, tenendo presente che la Commissione era unanimemente favorevole al provvedimento stesso, stanti le sue finalità, e consapevole d'altra parte della necessità di perfezionare la formulazione degli articoli, onde superare certe difficoltà prospettate, dopo una serie di riunioni presso il Ministero competente e in seguito a vari incontri con i rappresentanti della organizzazione sindacale degli autisti privati, aderente alla C. I. S. L., e con l'ufficio tecnico sindacale confederale della C. I. S. L. stessa, è riuscito a definire le modifiche da apportare al testo della proposta di legge.

Tali modifiche possono essere sintetizzate nella fusione in un unico articolo degli articoli 1, 2 e 3 debitamente modificati, ed in alcune modifiche di carattere meramente formale apportate ai successivi articoli.

È bene, ora, soffermarsi ad esaminare l'articolo 1 di detto testo, il quale modifica sostan-

zialmente il principio unitario, seguito dai deputati proponenti, di iscrivere tutti gli autisti privati alla Cassa assegni familiari dell'industria, dando loro il trattamento previdenziale ed assistenziale di cui godono i lavoratori dell'industria. Tale principio susciterebbe insuperabili difficoltà di natura tecnica e, pertanto, si è deciso di applicare agli autisti privati le stesse previdenze e assistenze di cui godono gli altri dipendenti del datore di lavoro da cui dipende l'autista stesso. Non si può, infatti, realizzare per una sola categoria l'unificazione dei trattamenti assistenziali, principio veramente auspicabile, ma ancora mai realizzato, in quanto, per tutti i lavoratori italiani, ad eccezione di quelli agricoli, le misure e le forme di assistenza e previdenza, sono quelle stesse concernenti l'azienda in cui essi lavorano.

Il costo delle assicurazioni sociali degli autisti privati, così come viene stabilito dall'articolo 1 della proposta di legge in esame, è di circa 150.000 lire annue, contro le 13.000 lire annue dell'attuale sistema assicurativo di detti lavoratori, limitato alla sola invalidità, vecchiaia e superstiti ed alle altre modeste provvidenze di cui gode il personale domestico. Certamente l'onere relativo all'autista privato viene a decuplicarsi ma, d'altra parte, il lavoratore viene anche ad essere posto su di un piano di parallelismo rispetto agli altri autisti dipendenti da aziende. L'aumentato onere non può, del resto, recare una diminuzione della occupazione nella categoria, in quanto, anche se è sensibile, non lede il margine della convenienza del proprietario della macchina rispetto agli inconvenienti cui potrebbe andare incontro se, licenziando l'autista dipendente, volesse conseguire la patente di guida e guidare la macchina stessa.

Un complesso di evidenti ragioni e di responsabilità civili e penali, consigliano pertanto ai proprietari della macchina di sopportare di buon grado detto maggiore onere soprattutto considerando la copertura dei rischi per le malattie e gli eventuali infortuni che, attualmente, finiscono per essere pagati direttamente dal datore di lavoro, determinando, in alcuni casi, delle spese non indifferenti e comunque impreviste.

L'estensione contenuta nel testo dell'articolo 1, al nucleo familiare dell'esercente una qualsiasi attività produttiva, si rende necessaria per evitare le evidenti infrazioni che, ove mancasse la estensione, verrebbero con molta facilità, rendendo così quasi inoperante l'applicazione della legge, a tutto danno dei lavoratori interessati, e venendo a frustrare i

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

principi sociali che la proposta di legge stessa intende affermare.

La estensione ai dirigenti delle singole attività produttive, si rende poi opportuna al fine di comprendere, specialmente nelle società anonime, oltre i membri del consiglio di amministrazione, anche coloro che, per responsabilità e per natura di funzioni disimpegnate nelle società stesse, nonché per disponibilità economiche, possono rientrare nella sfera di applicazione predetta.

Per dirigenti di attività, agli effetti della presente legge, si intendono tutti coloro che sono considerati tali dall'azienda da cui dipendono, quali i membri del consiglio di amministrazione, procuratori, institori ed associati ed associabili alle varie associazioni sindacali dei dirigenti industriali, commerciali ed agricoli i quali sono esclusi dalle disposizioni legislative riguardanti l'assicurazione sociale obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti, in quanto iscritti a Casse di previdenza speciali che stabiliscono, per loro, un trattamento di quiescenza e pensionamento di gran lunga superiore a quello praticato dall'assicurazione sociale obbligatoria.

Con le modifiche apportate nell'articolo 1, gli articoli 1,2 e 3 della proposta di legge . 202, la sfera di applicazione della proposta di legge esclude un limitato numero di autisti rivati, quelli cioè dipendenti da persone non sercenti alcuna attività produttiva né aventi beni immobili.

Il numero degli autisti privati, cui interessa la legge, si aggira intorno ai 200.000; mentre il numero degli autisti privati che rimarrebbero esclusi dalla sua sfera di applicazione non supera complessivamente i 10.000, n quanto sono pochissimi coloro che, proprietari di macchina e non esercenti alcuna attività produttiva, né aventi beni immobili, anno tuttavia disponibilità e condizioni sociali tali da permettere loro di usufruire di un utista.

Per quanto riguarda l'articolo 2, che stabilisce le penalità, non si è contrari ad una eventuale modifica dello stesso, nel senso di estendere le penalità comunque previste per le inadempienze alle leggi sociali obbligatorie igenti.

Per concludere, si ritiene che la proposta i legge che incontra il favore delle categorie lavoratrici interessate, come anche il consenso ell'organizzazione sindacale proponente, tramite i suoi deputati onorevole Pastore Giuio e il compianto onorevole Morelli Luigi, ossa essere approvata dalla nostra Commissione, al più presto possibile, anche in conside-

razione del fatto che detta proposta è giacente presso gli uffici della Commissione medesima da circa due anni, e stante la viva attesa dei lavoratori interessati e la grande risonanza politica che l'approvazione di un provvedimento del genere comporterebbe.

PRESIDENTE. Do lettura del testo sostitutivo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze dei titolari di impresa o del loro nucleo familiare, ovvero di titolari o dirigenti di attività, comunque soggetti alle norme sugli assegni familiari, anche se addetti al servizio personale del titolare medesimo o dei componenti del nucleo familiare o dei dirigenti, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale (ivi compresa l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) alle quali, i titolari e i dirigenti medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attività esercitata.

ART. 2.

Penalità.

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione delle norme dell'articolo che ciò in sostituzione a quelle previste dalle leggi speciali vigenti per le assicurazioni considerate.

ART. 3.

Disposizioni generali.

È soppressa ogni disposizione comunque contrastante con quanto stabilito dalla presente legge.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale saranno emanate le norme di attuazione.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La sostanza mi sembra sia presso a poco quella dell'articolo 1 proposto dai competenti uffici del nostro Ministero. Una certa perplessità sorge

tuttavia sulla espressione « dirigenti ». Nel testo suggerito non era affatto usata la espressione « dirigenti di attività », bensì quella di « titolari di attività ». I dirigenti di attività hanno infatti una figura giuridica ben determinata e collaborano nelle imprese in veste di prestatori d'opera. In tal senso si è pronunciata recentemente la Cassazione, molto chiaramente, stabilendo la coesistenza delle qualifiche di amministratore e di dipendente della società nella figura del dirigente.

Con la dizione proposta noi andremmo ad adottare una disposizione suscettibile di contestazioni. Propongo quindi formalmente di sopprimere l'espressione « dirigenti ».

REPOSSI. Non comprendo perché si debba dire nell'articolo 1 del testo sostitutivo: « ivi compresa l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ». È chiaro che il provvedimento è inteso ad estendere agli autisti privati tutte le forme di previdenza ed assistenza di legge.

Circa poi l'articolo 2 sulle ammende per i contravventori, non riesco a capire perché si debba sancire una norma speciale anziché servirsi di quelle già contenute nella legge vigente riguardo appunto alle penalità per tutte le eventuali inadempienze.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi riservavo, su questo punto, di fare le stesse osservazioni. Mi pare, infatti, veramente eccessivo prevedere sanzioni più gravi ancora di quelle già esistenti in sede amministrativa, penale e civile. Ritengo, pertanto, che il testo sostitutivo possa essere contenuto in un solo articolo.

MAGLIETTA. Io, invece, sono molto preoccupato per tutto quell'arzigogolare sui titolari di azienda; ritengo che con la nuova formulazione proposta venga falsato lo spirito che aveva a suo tempo informato il proponente, il compianto onorevole Morelli. Per me bisogna dire chiaramente che tutti coloro che esplicano una determinata attività alle dipendenze di terzi, qualunque essi siano, debbono essere assicurati.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il concetto originario era infatti questo, ma il relatore ha spiegato le difficoltà che esso avrebbe suscitato. Dovrei, comunque, dichiararmi contrario ad una formulazione così lata. Lo stesso relatore, del resto, ha spiegato che si tratta di un esperimento; facciamolo dunque, riconoscendo che esistono altri settori della stessa categoria cui spetta di essere tutelati.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo propone un testo integralmente sostitutivo di quello proposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO

« Gli autisti privati che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attività comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, anche se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attività esercitata ».

Mi pare che il significato di questa formulazione sia chiaro: il titolare di impresa deve dare al suo autista una assicurazione equiparata al trattamento usato per tutti gli altri suoi dipendenti.

CREMASCHI. Posto che noi intendiamo fare un esperimento, perché dobbiamo farlo solo per gli autisti alle dipendenze di titolari di impresa, per molti dei quali sarà stato magari già provveduto all'assicurazione, e non piuttosto estenderlo anche agli autisti dipendenti da enti, circoli, associazioni, ecc. ?

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In base alle norme vigenti gli autisti dipendenti d'enti, associazioni, circoli, sono già inquadrati nel settore del commercio. Il campo di applicazione del provvedimento, secondo gli intendimenti dei proponenti onorevoli Pastore Morelli, è quello degli autisti dipendenti di titolari di azienda, anche se addetti ai servizi familiari. Per quanto riguarda gli autisti dipendenti da privati esistono molte difficoltà di ordine giuridico. Inoltre bisogna considerare il problema dell'onere relevantissimo per il datore di lavoro, cosa questa che potrebbe facilmente determinare un incremento della disoccupazione nella categoria. Anche l'inquadramento di questi lavoratori nei vari settori dell'assistenza e previdenza infortunata presenta delle difficoltà di ordine tecnico.

GITTI, *Relatore*. Ciò che ha detto il rappresentante del Governo circa la dizione « dirigenti di attività », proposta dal Comitato ristretto, è esatto. Debbo però specificare che si è voluta usare tale espressione in considerazione del fatto che, parlando solo di titolari di impresa, potrebbe sfuggire l'ambito della legge tutta una massa di dirigenti.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quando si parla di dirigente di azienda, in base anche alla recente decisione della Cassazione a cui dianzi ho accennato, si parla, in effetti, di un prestatore d'opera. Pertanto, includendo la figura del dirigente nella legge in questione, si viene a creare un non senso. Infatti noi obbligheremmo un privato cittadino a sottostare a determinate norme, che non gli competerebbero affatto, solo perché è dirigente di azienda. In altre parole noi andremmo a distinguere il dirigente da un qualunque cittadino privato. Sarebbe assurdo che un dirigente di azienda, per il solo fatto di avere un suo autista privato, dovesse essere sottoposto, *ope legis*, ad obblighi che altri non avrebbe.

GUI. Se noi intendiamo dire che sono soggetti alla legge solo coloro che sono titolari di aziende, e non coloro che sono preposti alla semplice direzione delle medesime, dobbiamo esprimere tale concetto in termini chiari. Il capo del personale, ad esempio, è già un dirigente.

PRESIDENTE. Poiché dovrebbe prevalere un concetto limitativo, noi dobbiamo cercare di rimanere in questo ambito.

PENAZZATO. Sono d'accordo nell'intento di andare incontro a certe esigenze, però desidero che si evitino delle storture giuridiche. Non si può creare una differenziazione di obblighi tra i cittadini nei confronti dei loro autisti, nel senso che colui che è dirigente di qualche azienda deve sottostare ad una regolamentazione, e chi invece non ha alcuna carica del genere non deve sottostarvi. Ragioni sociali potrebbero anche indurre a superare tali preoccupazioni e a votare a favore della proposta di legge; sono tuttavia dell'opinione che si debbano evitare precedenti di questa natura onde non permettere soluzioni empiriche e sempliciste.

DAZZI. Secondo me il punto della questione è questo: poiché gli autisti vengono assoggettati all'assicurazione in quanto dipendenti da un'azienda, debbono sottostare alla legge non solo il titolare dell'azienda stessa, ma anche tutti coloro che, nell'ambito dell'azienda, hanno la facoltà di usufruire di una macchina propria e di un proprio autista. Altrimenti si viene a determinare una vera e propria contraddizione.

MAGLIETTA. Vorrei esprimere un dubbio personale. Come ha fatto rilevare l'onorevole Penazzato, noi ci troviamo nella situazione di voler garantire una categoria di lavoratori. Per far ciò vorremmo ricorrere ad un trucco

che determini fra i cittadini una differenziazione. È da tener presente, infatti, che ci sono titolari di aziende che hanno un solo dipendente e titolari che invece ne hanno diversi.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. I titolari di attività comunque soggette alle norme sugli assegni familiari, non possono avere autisti privati inquadrati fra i lavoratori domestici, essi debbono inquadrarli nell'azienda a tutti gli effetti. Questo è il significato della legge. D'altra parte, se si dovesse allargare il problema, dovremmo fare una discussione ben più ampia e particolareggiata.

ZACCAGNINI. Sostanzialmente si tratta di un provvedimento che può avere giustificazione in questo senso: un titolare di azienda, con dipendenti soggetti alle assicurazioni d'obbligo, deve estendere il trattamento previdenziale anche al suo autista che, pur essendo suo dipendente, è però addetto ad una attività privata.

PRESIDENTE. Ritengo che il problema sia stato ampiamente dibattuto. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1 proposto dal Comitato ristretto:

Sfera di applicazione

«Il trattamento di previdenza e di assistenza degli autisti comunque assunti alle dipendenze di privati per prestazioni di carattere personale, attinenti alla vita privata delle persone o delle famiglie, è regolato dalle seguenti disposizioni.

Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai dipendenti da circoli, clubs, associazioni in genere, comunità ed enti analoghi, sempreché tali associazioni od enti non esercitino comunque una attività economica per la quale i lavoratori dipendenti già risultino inseriti nelle disposizioni vigenti in materia previdenziale ed assistenziale per i lavoratori dell'industria».

A tale articolo sono stati proposti due testi sostitutivi, uno da parte del relatore e l'altro da parte del rappresentante del Governo. Poiché il relatore non insiste nel testo da lui proposto, do nuovamente lettura del testo sostitutivo proposto dal Governo:

«Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di titolari di impresa ovvero di titolari di attività comunque soggette alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare anche se addetti a servizi personali

del titolare medesimo o dei componenti del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o all'attività esercitata».

Pongo in votazione tale articolo sostitutivo.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

Trattamento previdenziale

«Il trattamento previdenziale dei lavoratori di cui all'articolo 1 viene regolato, a far tempo dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle disposizioni tutte vigenti per i lavoratori dell'industria e future modifiche ed integrazioni.

Per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assicurazione contro la tubercolosi e la disoccupazione, gli autisti saranno inseriti nelle gestioni comuni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per l'assicurazione contro le malattie, saranno inseriti in quella istituita presso l'Istituto nazionale assicurazione malattie.

Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si applicheranno le norme dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gestita dall'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, e regolata dal regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dalle successive norme integrative, regolamentari e modificative, in quanto applicabili, e ciò in deroga all'articolo 1, n. 2, del detto decreto».

Il rappresentante del Governo ha proposto la soppressione di tale articolo.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

ART. 3.

Assegni familiari e congedi matrimoniali.

Alle categorie di lavoratori aggregati alla « Gestione industria » della Cassa assegni familiari, istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono aggiunti gli autisti di cui alla presente legge ed agli stessi spettano gli assegni familiari e l'assegno per congedo matrimoniale con le modalità e le misure stabilite per i lavoratori dell'industria.

Il rappresentante del Governo ha proposto la soppressione di tale articolo.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento di questo articolo.

(Non è approvato).

ART. 4.

Penalità.

I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 per le violazioni alle disposizioni relative all'applicazione delle norme degli articoli 2 e 3 e ciò in sostituzione a quelle previste dalle leggi speciali vigenti per le assicurazioni considerate.

Il rappresentante del Governo ha proposto la soppressione di tale articolo.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento di questo articolo.

(Non è approvato).

ART. 5.

Disposizioni generali.

È soppressa ogni disposizione comunque contrastante con quanto stabilito dalla presente legge.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, saranno emanate le norme di attuazione che si rendessero eventualmente necessarie.

Il rappresentante del Governo ha proposto la soppressione di tale articolo.

Pongo pertanto in votazione il mantenimento di tale articolo.

(Non è approvato).

ART. 6.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'onorevole Repossi ha proposto di aggiungere a tale articolo, dopo le parole: «sulla *Gazzetta Ufficiale*», le parole: «e si applica dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione predetta».

Pongo in votazione tale emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

L'articolo 6, che prende il numero 2, con l'emendamento approvato risulta così formulato:

ART. 2.

La presente legge entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

e si applica dal primo periodo di paga successivo alla data di pubblicazione predetta.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei Paesi di origine. (2271).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia per i familiari a carico rimasti nei Paesi di origine ».

Il relatore, onorevole Dazzi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DAZZI, *Relatore*. Ritengo che la bontà di questa disposizione sia ovvia per tutti. Praticamente, questo disegno di legge ha avuto origine dalle conversazioni svoltesi a Roma nel dicembre 1955 tra una delegazione italiana ed una delegazione della Repubblica Federale di Germania in materia di assicurazioni sociali. Essendo imminente il trasferimento in Germania di un contingente di lavoratori italiani, è stata richiesta per questi la corresponsione degli assegni familiari per i figli a carico rimasti in patria. Avuta assicurazione che un provvedimento amministrativo inteso a tale scopo è stato predisposto dal Ministro federale del lavoro di Bonn, e poiché da parte germanica è stato chiesto come controprestazione che anche l'Italia provveda a concedere gli assegni familiari ai germanici eventualmente occupati in Italia, è stato predisposto il disegno di legge in esame.

Desidero far rilevare che l'Italia viene comunque a trovarsi in condizioni di vantaggio in quanto i nostri operai emigranti sono sempre in numero molto superiore a quello degli stranieri che vengono a lavorare sul nostro territorio nazionale.

Al disegno di legge si è dato carattere di generalità in modo da consentire di estendere il criterio delle assicurazioni sociali, con la maggiore uniformità possibile, a tutti i paesi. Naturalmente, la norma è sufficientemente cautelativa in quanto la sua decorrenza viene stabilita a partire dalla stessa data in cui da parte di ciascuno Stato viene attuato il trattamento di reciprocità al quale l'applicazione

della norma è appunto condizionata. Viene, inoltre, stabilito che restano salve le particolari convenzioni, previste in materia di assegni familiari, già stipulate dall'Italia con altri Paesi onde non pregiudicare i sistemi in atto con alcuni Stati. Con il Belgio, ad esempio, ai sensi della convenzione sulle assicurazioni sociali la reciprocità da parte italiana è limitata alla corresponsione dei soli assegni familiari per i figli; mentre nel caso della convenzione con la Svizzera non vengono da parte nostra corrisposti gli assegni familiari, di cui godono invece i lavoratori italiani emigrati addetti alle industrie tessili, meccaniche e dell'edilizia.

Ritengo che non siano necessari altri argomenti, tanto è evidente lo scopo del disegno di legge sul quale, peraltro, hanno espresso parere favorevole sia la II che la IV Commissione della Camera. Non mi rimane, quindi, che proporre l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Condivido le considerazioni dell'onorevole Dazzi. Ritengo che la norma debba essere accettata indipendentemente dalle cause che l'hanno determinata. Non credo cioè che sia il caso di fare calcoli se comporti o meno della convenienza. Secondo me si tratta di normalizzare dei rapporti di lavoro e ciò è lodevole indipendentemente da ogni altra considerazione di carattere politico, ideologico od anche europeistico. Noi siamo sostanzialmente favorevoli al disegno di legge anche perché esso viene ad essere applicato su una base di reciprocità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo raccomanda vivamente l'approvazione del disegno di legge che consente un primo progresso nell'affermazione della personalità individuale. Anche recentemente, a Lussemburgo, quando si è trattato di gettare le fondamenta della Convenzione per la previdenza e assistenza, la delegazione italiana ha avuto l'onore di difendere il principio che gli assegni familiari debbono essere corrisposti al lavoratore anche quando la sua famiglia rimane nel paese d'origine. Oltre tutto esiste per noi una chiara convenienza perché siamo un paese esportatore di mano d'opera.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, se nessuno chiede di parlare, porrò successivamente in votazione.

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

ART. 1.

In deroga a quanto è previsto dall'articolo 1, ultimo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli assegni familiari spettano ai lavoratori stranieri immigrati in Italia anche se le persone a carico per le quali la corresponsione degli assegni è prevista risiedono nello Stato del quale i lavoratori stessi sono cittadini.

La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori stranieri cittadini di Stati i quali provvedono ad un trattamento di reciprocità in favore dei cittadini italiani ed ha effetto dalla stessa data di decorrenza con la quale il trattamento di reciprocità è attuato dal Paese del quale i lavoratori stessi sono cittadini.

Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle Convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia ed altri Stati.

(È approvato).

ART. 2.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari ai sensi del precedente articolo il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero degli affari esteri, accerta gli Stati nei quali vige il trattamento di reciprocità.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'articolo 1, comma primo, lettera f), della legge 10 gennaio 1952, n. 38. (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 1, comma primo, lettera f), della legge 10 gennaio 1952, n. 38 ».

Il relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi sanno, l'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38 indica, in forma tassativa, quali sono le modalità di impiego dei fondi disponibili dell'E. N. P. A. S. eccedenti le sue normali necessità. Fra le varie forme di impiego non è previsto, tuttavia, l'investimento in obbligazioni emesse dagli istituti e da enti aventi finalità di pubblico interesse. Pertanto, il disegno di legge sottoposto al nostro esame tende ad ovviare a tale lacuna,

autorizzando l'E. N. P. A. S., analogamente a quanto già previsto negli statuti di enti similari, ad investire capitali anche con l'acquisto delle predette obbligazioni.

Ritengo che si possa senz'altro accettare tale disegno di legge, ed invito pertanto la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MAGLIETTA. Non mi sono consultato con i colleghi di Gruppo, parlo quindi a titolo personale. In linea di massima sono contrario al disegno di legge e ne spiego le ragioni. Gli istituti del genere dell'E. N. P. A. S. hanno una funzione fondamentale da assolvere, quella cioè dell'assistenza, della previdenza e dell'assicurazione in genere dei propri assistiti. Noi abbiamo ripetutamente criticato certi sistemi del passato relativi all'impiego dei capitali di alcuni istituti, sistemi secondo i quali, per ragioni prevalentemente di carattere politico e non economico o di interesse degli associati, si distoglievano fondi, con dei trucchi adeguati, per devolverli ad attività estranee alla funzione alla quale tali istituti sono preposti. Prima di concedere l'autorizzazione ad investire fondi in obbligazioni industriali o di altro genere, dato che si tratta della partecipazione dell'E. N. P. A. S. alla formazione di capitali per attività economiche che gli sono completamente estranee, io vorrei, innanzi tutto, domandare agli assicurati dell'E. N. P. A. S. se sono soddisfatti delle prestazioni che sono loro concesse. Vorrei, insomma, rivedere il modo e la misura con cui l'E. N. P. A. S. adempie ai suoi compiti. Debbo inoltre fare rilevare che questa mattina siamo chiamati ad esaminare, sia pure in sede referente per esprimere un parere, anche un'altra proposta di legge, che è l'antitesi perfetta del disegno di legge in discussione. Infatti, mentre detta proposta tende ad imporre all'E. N. P. A. S. di devolvere una quantità maggiore di denaro alla costituzione di un fondo particolare per anticipazioni ai dipendenti dello Stato, il disegno di legge che stiamo esaminando tende ad uno scopo contrario, a mantenere cioè stabili e definitivi i rapporti economici esistenti nell'interno dell'E. N. P. A. S. e ad autorizzare nel contempo lo stesso ente ad investire i cosiddetti capitali disponibili in altre attività di carattere imprenditoriale.

PRESIDENTE. Attività che recano però dei vantaggi agli iscritti.

MAGLIETTA. Ma da parte di tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori viene fatta unanime pressione perché si cerchi di

assicurare non tanto il 2 per cento di interesse sul capitale eventualmente investito dagli istituti assicuratori, quanto, invece, una maggiore quantità di prestazioni e un miglior modo di distribuzione delle medesime agli assicurati.

Non desidero entrare nel vivo del problema, ma mi pare che seguendo questa strada noi veniamo a precludere ai pubblici dipendenti tutte le loro aspirazioni intese a che sia modificato l'attuale sistema di amministrazione dell'E. N. P. A. S. e l'attuale sistema di erogazione delle prestazioni. Per ragioni familiari ho fatto esperienza, per così dire, *in corpore vili*, ho dovuto cioè pagare di tasca una somma tre volte superiore a quella corrisposta dall'E. N. P. A. S. e non già per una prestazione eccezionale, ma per un normale ricovero in clinica. La cosa mi ha enormemente preoccupato.

Mi pare molto più giusto, pertanto, assicurare ai dipendenti dello Stato delle prestazioni dignitose, come effettivamente dovrebbero essere date, piuttosto che pensare ad allargare il campo di investimento dei capitali, già abbastanza ampio.

GUI. Io vorrei sapere se l'E. N. P. A. S. provvede alla sua funzione con il sistema della capitalizzazione.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sì, con il sistema della capitalizzazione.

GUI. Questo è l'essenziale. Se l'E. N. P. A. S. è costretto a capitalizzare, occorre cercare il modo più adatto per farlo. Fino a che non verrà modificato lo statuto dell'E. N. P. A. S. o il sistema vigente per le erogazioni delle sue provvidenze, dobbiamo camminare sul binario attualmente esistente.

DRIUSSI. La perplessità deriva dal fatto che, mentre ci si preoccupa degli acquisti di obbligazioni per la formazione di riserve, si trascura il vero scopo dell'E. N. P. A. S. dimenticando anche che l'attuale sistema non soddisfa gli interessati. L'assistenza economica ai salariati potrebbero ad esempio, essere posta su basi diverse con riduzione delle trattenute.

BERARDI. La preoccupazione dell'onorevole Driussi è evidente. Ci sono difetti nella erogazione delle prestazioni; in modo particolare per quanto riguarda l'assistenza sanitaria. L'impiego di capitale in acquisto di obbligazioni non può non incidere su quelle che sono le necessarie forme di assistenza sanitaria da dare agli assicurati dell'E. N. P. A. S.

ZACCAGNINI. Mi pare che si stia equivocando, col volere collegare due problemi

che sono invece nettamente distinti e separati. Il funzionamento dell'E. N. P. A. S. è una cosa, l'esame obiettivo della convenienza o meno di tutelare gli interessi economici di tale ente è altra cosa. Non si possono artificiosamente collegare i due fatti. Se si parte dal presupposto della necessità di impiegare parte del capitale nell'interesse stesso degli assicurati, bisogna unicamente vedere se è opportuno o no allargare il campo degli investimenti.

GRILLI. Nel sistema attuale, mi sembra più opportuno estendere la competenza del consiglio di amministrazione dell'E. N. P. A. S., onde consentirgli di effettuare altri investimenti. L'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952 indica le modalità di investimento; fra le tante, alla lettera c), sono indicati i depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti. Orbene, poiché molto spesso accade che le forme di investimento adottate dai componenti il consiglio di amministrazione di un istituto, finiscono col tornare favorevoli a loro stessi, io sarei d'avviso di non ampliare il loro campo di scelta ma di circoscriverlo, dando la preferenza assoluta ai depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti. Ne deriverebbe, naturalmente, un vantaggio enorme per gli enti locali che non sempre possono attingere a questa fonte per mancanza di disponibilità.

PENAZZATO. La questione è semplice, consiste solo nel decidere se dare o meno all'E. N. P. A. S. la possibilità di partecipare al capitale costitutivo di istituti ed enti aventi scopi di pubblica utilità. Per mio conto ritengo che se è stata proposta la utilizzazione dei fondi disponibili col criterio della capitalizzazione, evidentemente si tratta di una forma tra le più favorevoli. Rendendo, pertanto, la norma più completa non si viene a modificare alcunché, si consente semplicemente, oltre la partecipazione al capitale costitutivo di istituti ed enti, già prevista, anche la partecipazione obbligatoria in più ampia misura. E mi pare che si tratti di una buona utilizzazione dei capitali, forse migliore di altre forme di investimento.

ZAMPONI. L'aspetto tecnico della questione mi sembra sia chiaro: si tratta di allargare il campo di investimento dei capitali, per cui occorre esaminare soltanto quali sono i sistemi più convenienti da adottare; in definitiva la faccenda torna a vantaggio dell'ente stesso perché non fa che produrre un aumento dei suoi interessi attivi. Vista la cosa sotto questo aspetto, nulla ci sarebbe

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

da eccepire, la questione principale, tuttavia, è un'altra: se noi approviamo il disegno di legge, veniamo ad incoraggiare una tendenza che, viceversa, sembra essere non bene accettata a nessuno, specialmente poi alle organizzazioni sindacali. Noi dovremmo, perciò, essere piuttosto propensi a rinviare una decisione in merito, decisione che potrà essere definitivamente presa nel quadro di un riesame generale dell'attività dello E. N. P. A. S., il quale, intanto, ha a sua disposizione una notevole gamma di possibilità di investimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Evidentemente si stanno accomunando due questioni; una, di fondo, sul come l'E. N. P. A. S. impiega i suoi capitali, l'altra, assai meno importante, relativa al disegno di legge in esame il quale lascia assolutamente invariato il vigente sistema di investimento e prevede semplicemente la possibilità per l'E. N. P. A. S. di acquistare anche obbligazioni emesse dagli istituti aventi finalità di pubblico interesse. La ragione di essere del disegno di legge è chiara e semplice e risiede nella assoluta garanzia di tale forma di investimento. È strano, infatti, che un ente come l'E. N. P. A. S. abbia la facoltà di partecipare al capitale costitutivo di certi enti, correndone tutta l'alea, piuttosto che comprare obbligazioni, a tutta sicurezza, garantite ad ogni effetto, e con un interesse sicuro. Ci sono ben altri istituti assistenziali che godono di tale facoltà, si tratta quindi di mettere l'E. N. P. A. S. sullo stesso loro piano.

L'affermazione poi che vi sarebbe contraddizione tra il disegno di legge in esame e una proposta di legge sulla quale la Commissione è chiamata a dare il parere, non mi sembra sia esatta. Se tale proposta di legge dovesse, per ipotesi, modificare il sistema di investimento di cui alle varie lettere dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, modificherebbe tutto, in generale, non solo questa parte aggiuntiva. E se dovessimo, in un domani, arrivare ad un riordinamento del sistema previdenziale, quanto eventualmente venisse da noi stabilito oggi non inciderebbe affatto, perché subirebbe la stessa sorte di tutte le norme vigenti in materia.

Ripeto: l'acquisto di obbligazioni è convenientissimo per l'E. N. P. A. S. Tale ente, per legge, può oggi partecipare al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, mentre non può assoluta-

mente acquistare obbligazioni emesse da questi stessi istituti. Desidero insistere, quindi, perché la Commissione approvi il disegno di legge in esame.

REPOSSI, *Relatore*. Non mi rimane che associarmi alle conclusioni del rappresentante del Governo ed invitare gli onorevoli colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« La lettera f) del primo comma dell'articolo 1 della legge 10 gennaio 1952, n. 38, è sostituita dalla seguente:

« f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano, ed in obbligazioni emesse dagli istituti ed enti predetti ».

L'onorevole Maglietta propone di sostituire la lettera f) con il seguente testo:

« f) in obbligazioni emesse dagli istituti ed enti con scopi di pubblica utilità ».

PENAZZATO. Debbo fare osservare che nel 1952 la Commissione lavoro non ha trovato nulla da eccepire sulle modalità di impiego dei fondi disponibili dell'E. N. P. A. S. indicate appunto nella legge 10 gennaio 1952, n. 38; noi non possiamo oggi, e ciò semplicemente per un senso morale, apportare modifiche non giustificate.

GUI. Sono del parere che sarebbe stato meglio mettere, alla lettera f): « in obbligazioni », anziché: « in partecipazioni al capitale ». Trovo comunque che, invece di modificare una legge in tal senso, sia più opportuno ormai consentire anche l'altra modalità.

MAGLIETTA. Non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Maglietta ha ritirato l'emendamento, il disegno di legge, constando di un unico articolo, di cui ho dato dianzi lettura, sarà votato direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Berloffia ed altri: Inclusione della Cassa mutua provinciale di Trento e Bolzano tra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui [alla legge 4 agosto 1955. n. 692. (2161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Berloffia ed altri: « Inclusione delle Casse mutue provinciali di Tren-

to e Bolzano tra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955 n. 692 ».

Il relatore, onorevole Repossi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

REPOSSI, *Relatore*. Quando si è provveduto ad estendere l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, a qualunque regione appartenessero, fu dimenticato che nella Regione Trentino-Alto Adige vigevano delle norme speciali. Infatti, con propria legge 20 agosto 1954, n. 25, detta Regione, avvalendosi della facoltà alla stessa riconosciuta dall'articolo 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ha proceduto alla ricostituzione delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano che sono, pertanto, subentrate all'I. N. A. M. per tutto ciò che riguarda la gestione generale della assicurazione e della assistenza per le malattie nel territorio della Regione. La proposta di legge in esame tende, quindi, a stabilire che, per quanto riguarda i pensionati del Trentino-Alto Adige, l'assistenza malattia sarà elargita dalle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano che operano in tutto la Regione, e tende anche a determinare un necessario adeguamento.

A mio avviso, tuttavia, l'articolo unico non è sufficiente. Esiste una questione di carattere economico e finanziario, per quanto riguarda il rapporto fra assicurato e Previdenza Sociale, ed il trasferimento dei contributi che va regolato.

Pertanto proporrei il seguente articolo aggiuntivo: « Le Casse godono altresì dei benefici di cui all'articolo 4 della legge anzidetta per quanto concerne l'acquisto dei prodotti farmaceutici.

Alle stesse, l'I. N. P. S. corrisponderà, conformemente a quanto stabilito a favore dell'I. N. A. M. dal secondo comma dell'articolo 6 della legge predetta, mediante prelievo dei contributi afferenti alla gestione tubercolosi, riscossi nella Regione Trentino-Alto Adige, una somma pari al gettito dello 0,60 per cento delle retribuzioni soggette al detto contributo. »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

DELLE FAVE, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. C'è una situazione di fatto che debbo sottoporre alla Commissione. L'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, che estende l'assistenza malattia ai pensionati della Previdenza Sociale, prevede ed elenca tutti gli enti abilitati ed in

facoltà di esercitare questo diritto, scegliendo fra essi quelli a carattere nazionale, come l'I. N. A. M. ecc., onde dare ai lavoratori in quiescenza la possibilità di spostarsi in qualsiasi momento sul territorio nazionale senza trovarsi in difficoltà rispetto alle Casse mutue così come quando erano da queste assistiti durante l'attività lavorativa. Quindi non soltanto rimangono escluse le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano ma anche le Casse marittime e forestali, e ciò, ripeto, appunto per dare un trattamento perequato dovunque il pensionato voglia stabilire la sua residenza.

La proposta di legge in esame, che è innovativa in materia, incapperebbe anzitutto in questa grave questione di principio: verrebbe cioè a derogare dall'articolo 2 della legge n. 692 preconstituendo dei diritti a favore di altre Casse. La situazione di fatto, alla quale mi sono riferito, è questa: in data 20 novembre 1955 c'è stata una riunione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra rappresentanti della Regione Trentino-Alto Adige, il direttore generale delle Casse mutue di Trento e Bolzano ed i rappresentanti degli assistiti, nel corso della quale si è raggiunto un accordo, che fa salvo il diritto alla assistenza di malattia da parte delle Casse mutue per quei pensionati della Previdenza Sociale che mantengono la residenza nel Trentino-Alto Adige dopo aver raggiunto lo stato di quiescenza.

Mi risulta anche che sono già state stipulate delle convenzioni fra le Casse provinciali interessate e l'I. N. A. M. e che finora nessun inconveniente è venuto ad infrangerle. Rimane, però, il problema dell'acquisto dei medicinali a condizioni di favore per dette Casse mutue, ma al riguardo il Ministero ha già pronto un disegno di legge che estende a tutte le Casse mutue, comprese quelle di Trento e Bolzano, il diritto di acquistare medicinali a condizioni di favore.

Per le ragioni esposte, ritengo superflua la proposta di legge sottoposta all'esame della Commissione e propongo il rinvio della discussione per consentire al proponente, onorevole Berloff, di informarsi sulla situazione e decidere se mantenere o ritirare la proposta di legge stessa.

BERLOFFA. Do atto della assoluta buona fede con la quale il rappresentante del Governo ha fatto il panorama della situazione, come pure do atto che esiste una convenzione con l'I. N. A. M. Pure accogliendo la proposta di rinvio vorrei, tuttavia, dire fin d'ora che non avendo l'articolo 2 della legge 4 agosto

LEGISLATURA II — UNDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1956

1955, n. 692. compreso tra gli enti erogatori dell'assistenza le due Casse mutue di Trento e Bolzano (Casse mutue che il Governo della Regione Trentino-Alto Adige ha ricostituito con propria legge facendole subentrare all'I. N. A. M. per tutto quanto riguarda la gestione della assicurazione e dell'assistenza contro le malattie nel territorio della Regione), dal 1955 le due predette Casse mutue si sono sobbarcate ad un onere notevole, senza poter minimamente beneficiare di aiuti da parte della Previdenza Sociale che è invece alimentata dai contributi reperiti dalla Regione Trentino-Alto Adige. Mi pare, quindi, dal momento che le Casse mutue di Trento e Bolzano sono state ricostituite e che non si può con alcuna remora venire meno al rispetto dell'autonomia della Regione, che si debbano applicare ad esse le disposizioni stabilite dalla già citata legge nei riguardi degli enti erogatori della assistenza.

REPOSSI, *Relatore*. Aderisco alla richiesta di rinvio formulata dal rappresentante del Governo, associandomi però a quanto ha detto il proponente onorevole Berloff e facendo rilevare che sulla proposta di legge c'è il parere favorevole della IV Commissione.

PRESIDENTE Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito che la discussione della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

(Cosi rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e dei disegni di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

PASTORE e MORELLI: « Trattamento previdenziale ed assistenziale degli autisti dipendenti da privati » (202):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Corresponsione degli assegni familiari, in regime di reciprocità, ai lavoratori stranieri in Italia, per i familiari a carico rimasti nei Paesi di origine ». (2271):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	33
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Modifica dell'articolo 1, comma primo, lettera f), della legge 10 gennaio 1952, n. 38 » (2268):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	23
Voti contrari	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Albizzati, Bartole, Bei Ciufoli Adele, Berardi Antonio, Bufardeci, Campo-sarcuno, Ceravolo, Chiarolanza, Cremaschi, Dazzi, De Marzi Ferdinando, Diaz Laura, Di Mauro, Di Vittorio, Driussi, Ferrara Domenico, Gallico Spano Nadia, Gitti, Guerrieri Emanuele, Gui, Maglietta, Montelatici, Pastore, Penazzato, Repossi, Scalia Vito, Scarpa, Simonini, Storchi, Tognoni, Valandro Gigliola, Zaccagnini e Zamponi.

È in congedo:

Bettoli Mario.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI